



M

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

52
Negrioli

Reg. delib. n. . . .

Prot. n.

OGGETTO:

Contributi a sostegno delle famiglie numerose per ridurre i costi connessi agli oneri tariffari derivanti dagli usi domestici. Disposizioni attuative per l'anno 2017. Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 - art. 6, comma 5. "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità".

Trattato nella seduta di Giunta Provinciale del

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Relatore:

UGO ROSSI

Il Relatore comunica:

l'articolo 6, comma 5, della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 dispone che la Provincia può concedere un contributo alle famiglie numerose per ridurre i costi connessi agli oneri tariffari derivanti dagli usi domestici secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale purché non sia compromessa l'adozione di comportamenti virtuosi e responsabili.

La citata legge provinciale 1/2011, all'art. 6, comma 1, precisa che per famiglia numerosa si intende la famiglia con almeno 3 figli a carico, considerando a carico anche il concepito. Si considera a carico della famiglia il figlio che nell'anno di riferimento percepisce un reddito personale inferiore a 6.000 euro. L'erogazione degli interventi finanziari è prevista a favore delle famiglie numerose residenti in Provincia da almeno tre anni.

L'intervento prevede l'erogazione di una somma di denaro calcolata tenendo conto della spesa aggiuntiva necessaria per fronteggiare i maggiori costi energetici connessi all'abitazione delle famiglie numerose rispetto ai costi sostenuti da famiglie il cui numero di componenti risulta inferiore. Di fatto l'intervento, poiché si traduce nell'erogazione di una somma priva di vincolo di destinazione, è volto a supportare in via generale la capacità di spesa delle famiglie e a sostenere le famiglie numerose riconoscendo il valore collettivo dei figli in un contesto sociale fortemente caratterizzato da una preoccupante crisi demografica.

Ai fini della determinazione dell'importo del contributo sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i minori in stato di affido familiare in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, della legge provinciale 2 marzo 2011 n. 1. I figli e gli equiparati secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, della L.P. n. 1/2011, come modificato con L.P. n. 18 del 27 dicembre 2011, devono risultare dallo stato famiglia del richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo.

Per quanto riguarda la composizione del nucleo familiare ai fini della valutazione della condizione economica ICEF, il peso del reddito e del patrimonio in relazione alla parentela con il richiedente ed i parametri per la valutazione della condizione economica, si rimanda a quanto stabilito con riguardo alle politiche sul diritto allo studio (servizio mensa, trasporto studenti, servizio prolungamento orario).

Il contributo è stato erogato alle famiglie numerose nel corso degli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Nel corso del 2016 sono pervenute complessivamente numero 6.293 domande. L'importo della spesa a copertura delle domande presentate è di euro 1.295.080,00. La seguente tabella riporta per il periodo 2011-2016 i dati di sintesi riferiti alle domande presentate suddividendo le famiglie in base al numero dei figli e alla spesa sostenuta.

Descrizione	2011	2012	2013	2014	2015	2016
n. totale domande presentate	6.009	6.017	6.288	6.148	6.272	6.293
n. domande di famiglie con tre figli	4.692	4.862	4.997	4.867	4.958	4.906
n. domande di famiglie con quattro figli	1.016	905	1.003	1.004	1.026	1.017
n. domande di famiglie con cinque o più figli	301	250	288	277	288	370
Spesa (€)	1.126.000,00	1.065.655,00	1.269.315,00	1.245.900,00	1.276.840,00	1.295.000,00

Con il presente provvedimento, in considerazione degli ottimi risultati conseguiti nel corso degli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 e 2016 si propone di riproporre anche per l'anno 2017 la politica di abbattimento dei costi energetici per le famiglie numerose, confermando le disposizioni attuative dell'intervento provinciale già adottate per gli anni 2015 e 2016 con deliberazioni n. 859 di data 26 maggio 2015 e n. 871 del 31 maggio 2016.

Anche per l'anno 2017 il contributo massimo è attribuito alle famiglie con un valore ICEF risultante pari o inferiore al valore di 0,03. Il contributo minimo è attribuito alle famiglie con un valore ICEF di 0,3529. Al fine di razionalizzare e contenere l'attività amministrativa di verifica e di recupero dei contributi erogati in conseguenza a limitate variazioni dell'indice ICEF, si stabilisce che il valore del contributo calcolato in base alla funzione riportata nell'allegato alla presente deliberazione è comunque arrotondato ai 10,00 euro superiori, fermo restando il valore degli importi massimi e minimi. Per valori ICEF compresi tra il limite inferiore e superiore, il contributo è compreso tra l'importo minimo e l'importo massimo in base all'ICEF risultante applicando la funzione riportata nell'allegato alla presente deliberazione.

Il valore del contributo viene determinato dalla condizione economica e patrimoniale della famiglia nonché dai carichi familiari. Il valore del contributo massimo è pari a 225,00 euro/anno per la famiglia con 3 figli; 375,00 euro/anno per la famiglia con 4 figli; 445,00 euro/anno per la famiglia con 5 e più figli. Il contributo minimo è pari a 125,00 euro/anno per la famiglia con 3 figli; 200,00 euro/anno per la famiglia con 4 figli; 235,00 euro/anno per la famiglia con 5 e più figli. Il valore del contributo è determinato grazie alla faticosa collaborazione delle famiglie aderenti all'Associazione nazionale famiglie numerose che ha consentito di determinare l'ordine di grandezza dei maggiori costi da esse sostenuti in virtù proprio dei maggiori carichi familiari. I dati sono poi stati elaborati, validati e normalizzati dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento, ora Istituto di Statistica della Provincia di Trento.

Per l'anno 2017 si prevedono n. 6.200 domande per una spesa complessiva di 1.250.000,00 Euro.

La legge provinciale sul benessere familiare prevede infine che le prestazioni e gli interventi concessi a sostegno dei progetti di vita delle famiglie siano ispirati al principio della semplificazione amministrativa, del contenimento dei costi organizzativi e dell'accessibilità dei servizi. Al riguardo si evidenzia che, in attesa di attivare l'Assegno Unico Provinciale, le modalità di erogazione del contributo a favore delle famiglie numerose di cui al presente provvedimento saranno coordinate con le modalità di erogazione dei contributi riferiti al diritto allo studio e che la domanda per l'acquisizione del contributo sarà presentata secondo le modalità della "domanda unica".

Ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016 sulla proposta di deliberazione ed il relativo allegato si sono espresse, in sede di esame preventivo, le competenti strutture provinciali di staff, rispettivamente con nota del Dipartimento Affari finanziari prot. n. 116697 del 1° marzo 2017, con nota del Servizio pianificazione e controllo strategico prot. n. 112209 del 27 febbraio 2017. Sulla medesima proposta si è espressa anche l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, in quanto struttura provinciale erogatrice del contributo, con nota prot. 0256431 di data 9 maggio 2017.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità", ed in particolare l'art. 6, comma 5;
- visti e confermati anche per il 2017 i criteri e le modalità per la concessione dell'intervento finanziario a favore delle famiglie numerose residenti in Provincia da almeno tre anni, per ridurre i costi connessi agli oneri tariffari derivanti dagli usi domestici come previsto dall'articolo 6 comma 5, della legge provinciale della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 adottati negli anni 2015 e 2016 con proprie deliberazioni n. 859 di data 26 maggio 2015 e n. 871 del 31 maggio 2016
- visto l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili (APF) approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1485 di data 07/07/2011 modificata con le successive deliberazioni della Giunta provinciale, n. 609 di data 05/04/2013, n. 14 di data 17/01/2014, n. 606 di data 17/04/2014, n. 626 di data 28/04/2014, n. 623 di data 20/04/2015, n. 1685 di data 6/10/2015 e n. 2440 di data 29 dicembre 2016;
- visto l'art. 10 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
- visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m., in particolare l'articolo 56 e l'allegato 4/2;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e le successive modifiche e integrazioni;
- visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, legalmente espressi,

delibera

1. di approvare per l'anno 2017 i criteri e le modalità per la concessione dell'intervento finanziario a favore delle famiglie numerose per ridurre i costi connessi agli oneri tariffari derivanti dagli usi domestici come previsto dall'art. 6, comma 5, della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità", contenuti nell'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a conferma dei criteri già adottati per gli anni 2015 e 2016 con proprie deliberazione n. 859 di data 26 maggio 2015 e n. 871 di data 31 maggio 2016;
2. di assegnare l'importo di euro 1.250.000,00 all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa quale soggetto incaricato di effettuare le funzioni amministrative e le procedure di erogazione relative all'intervento economico previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1;
3. di impegnare, ai sensi dell'articolo 56 e dell'allegato 4/2 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, la somma di cui al punto 2) al capitolo 402030-002 dell'esercizio finanziario 2017;
4. di erogare la somma di cui al precedente punto 3) mediante versamento alla tesoreria dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa in relazione a fabbisogni di cassa tenuto conto delle esigenze di cassa della Provincia;

5. di dare atto che l'importo non utilizzato nell'anno 2017 sarà finalizzato al medesimo intervento ovvero all'Assegno Unico Provinciale nell'anno 2018;
6. di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento rimane escluso dall'ambito di applicazione della Legge 13 agosto 2010, n. 136, trattandosi di finanziamento a favore di un'Agenzia della Provincia di cui all'articolo 32, allegato A, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Disposizioni attuative

Allegato parte integrante

Disposizioni attuative dell'art. 6, comma 5, della LP 1/2011 "*Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità*", concernente la concessione di contributi alle famiglie numerose per ridurre i costi connessi agli oneri tariffari derivanti dagli usi domestici per l'anno 2017.

1. Normativa di riferimento

La legge provinciale 2 marzo 2011 n. 1, concernente "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità", all'articolo 6, comma 5 prevede che la Provincia può concedere un contributo alle famiglie numerose per ridurre i costi connessi agli oneri tariffari derivanti dagli usi domestici, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, purché non sia compromessa l'adozione di comportamenti virtuosi e responsabili.

2. Finalità

Scopo dell'intervento è di supportare la capacità di spesa delle famiglie numerose attraverso l'erogazione di una somma calcolata tenendo conto della spesa aggiuntiva richiesta alle famiglie con un alto consumo, dovuto ad un numero elevato dei componenti il nucleo, in base alle tariffe vigenti.

3. Destinatari del contributo

Per poter accedere al contributo oggetto del presente provvedimento la famiglia deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a). il richiedente, al momento della domanda, deve essere residente da più di **3 anni** continuativi nella provincia di Trento;
- b). avere **almeno 3 figli a carico**;
- c). possedere un indicatore **ICEF inferiore o uguale a 0,3529**. Per figli si intendono i figli del richiedente e del coniuge o convivente del richiedente, senza limiti di età purché risultino a carico del nucleo del richiedente; si considera a carico il figlio che nell'anno di riferimento ha percepito un reddito personale inferiore ai 6.000,00 euro. Tale reddito viene definito quale sommatoria dei redditi considerati ai fini della valutazione della condizione economica ICEF ad esclusione dei redditi da indicare nel quadro C5 del modello di dichiarazione sostitutiva ICEF.

Ai fini della concessione del contributo sono equiparati ai figli:

- a. il concepito, quando la data presunta del parto è determinata entro la fine dell'anno in cui

il richiedente presenta domanda;

- b. i minori in stato di affido familiare in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, della LP 1/2011;
- c. i soggetti ad essi equiparati ai sensi della normativa regionale in materia di assegno al nucleo familiare.

I figli devono risultare nello stato famiglia del richiedente e convivere con lo stesso al momento della domanda. Per gli equiparati di cui alla lettera a) si prescinde dal possesso di questo requisito, mentre per gli equiparati di cui alla lettera b) la certificazione anagrafica può essere sostituita da una dichiarazione del servizio sociale territorialmente competente che attesti che il minore affidato abita prevalentemente presso la residenza del richiedente. Può beneficiare dell'intervento un solo componente per nucleo familiare.

Per quanto riguarda la composizione del nucleo familiare ai fini della valutazione della condizione economica ICEF, il peso del reddito e del patrimonio in relazione alla parentela con il richiedente ed i parametri per la valutazione della condizione economica si rimanda a quanto stabilito relativamente alle politiche sul diritto allo studio (servizio mensa, trasporto studenti, servizio prolungamento orario).

4. Importi minimi e massimi del contributo

Il contributo massimo è attribuito alle famiglie con un valore ICEF risultante pari o inferiore al valore di 0,03. Il contributo minimo è attribuito alle famiglie con un valore ICEF di 0,3529.

Al fine di razionalizzare e contenere l'attività amministrativa di verifica e di recupero dei contributi erogati in conseguenza a limitate variazioni del indice ICEF si stabilisce che il valore del contributo calcolato in base alla funzione di cui sotto è comunque arrotondato ai 10,00 euro superiori, fermo restando il valore degli importi massimi e minimi.

Per valori ICEF compresi tra il limite inferiore e superiore stabilito il contributo è compreso tra l'importo minimo e l'importo massimo in base all'ICEF risultante applicando la seguente funzione e rappresentato dal seguente diagramma:

$$\text{CONTRIBUTO} = \text{contributo_min} + (\text{contributo_max} - \text{contributo_min}) * (1 - 1 / (1 + \text{EXP}(-12 * ((\text{ICEF} - \text{inf}) / (\text{sup} - \text{inf}) - 0,4))))$$

Il **contributo massimo** è pari a:

- a. 225,00 euro/anno per 3 figli;
- b. 375,00 euro/anno per 4 figli;
- c. 445,00 euro/anno per 5 e più figli.

Il **contributo minimo** è pari a:

- a. 125,00 euro/anno per 3 figli;
- b. 200,00 euro/anno per 4 figli;

c. 235,00 euro/anno per 5 e più figli.

5. Modalità di presentazione della domanda, termini per la concessione ed erogazione dell'intervento

La domanda è presentata all'Agenzia Provinciale per l'Assistenza e la Previdenza Integrativa (Agenzia), per conto dell'intero nucleo familiare, anche avvalendosi, ai fini della presentazione telematica della domanda stessa, del supporto degli sportelli di informazione e assistenza al pubblico della Provincia previsti dall'articolo 34 della legge provinciale n. 23 del 1992, dei soggetti accreditati con la Provincia per la compilazione, aggiornamento e trasmissione delle dichiarazioni ICEF, che hanno sottoscritto apposita convenzione, e dei Patronati nel rispetto del presidio logistico integrato.

La domanda è presentata all'Agenzia secondo le modalità stabilite dalla disciplina della "*domanda unica*".

Il richiedente può spontaneamente rettificare eventuali errori od omissioni presenti nelle dichiarazioni contenute nella domanda; l'eventuale maggiore importo spettante è riconosciuto solo se la richiesta di modifica è presentata nel rispetto dei termini stabiliti dalla disciplina della "*domanda unica*".

La concessione dell'intervento avviene sulla base dell'importo calcolato e trasmesso all'Agenzia dal sistema informativo ICEF, senza necessità di acquisire preventivamente la domanda cartacea e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione in via telematica. L'ordine cronologico è determinato dalla data di trasmissione della domanda allo stesso sistema informativo.

La domanda deve essere presentata nel periodo che va dal mese di luglio al mese di dicembre con riferimento ai redditi e patrimonio dell'anno precedente. Può essere presentata una sola domanda per anno di riferimento.

Competente per la concessione e l'erogazione degli interventi è l'Agenzia che è tenuta a provvedervi entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in via telematica, compatibilmente con le assegnazioni della Provincia all'Agenzia e la disponibilità di cassa. Con riferimento all'erogazione dell'intervento, che avverrà in un'unica soluzione, il predetto termine è sospeso dal 15 dicembre al 15 gennaio.

